



*Focus Fiscale*

**IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE  
- L'APPLICAZIONE AI CONTRIBUENTI IN  
REGIME FORFETTARIO  
- CASI PRATICI**

**RELATORE:** **BOCCUZZI FEDELE**  
**COMMISSIONE IMPOSTE INDIRECTE ODCEC Bari**

1

# La determinazione della proposta concordataria per i contribuenti in Regime Forfettario

Con la pubblicazione in G.U. n. 167 del 18/07/2024 – serie generale del decreto del 15/07/2024 del MEF è stata emanata la nota tecnica e metodologica per il concordato preventivo biennale (di cui al D.Lgs 13/2024) per i contribuenti in regime forfettario:

<b><u>1)INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE</u></b>	Relazione tra le attività esercitate dai contribuenti in regime forfettario e le attività esercitate dai soggetti cui si applicano gli ISA
<b><u>2) COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE SETTORIALI</u></b>	Redditività media complessiva rilevata nel settore, confrontata con la redditività del sottoinsieme dei contribuenti pienamente affidabili, tenendo conto del livello di affidabilità fiscale osservata nel settore rispetto a quella complessiva Isa
<b><u>3) CONFRONTO CON VALORI SETTORIALI</u></b>	Definito un parametro di rivalutazione costituito da un livello di redditività minimo settoriale tenendo conto delle spese di lavoro dipendente dichiarate dai contribuenti afferenti il corrispondente settore di riferimento
<b><u>4) RIVALUTAZIONE CON PROIEZIONI MACROECONOMICHE</u></b>	Per il periodo oggetto di concordato, la proposta, determinata come indicato dai punti precedenti, viene rivalutata con le proiezioni macroeconomiche relative alla crescita del Pil (per il 2024 prevista una crescita dello 0,6% - proiezione Banca d'Italia)

Fonte: Italia Oggi del 9.9.24

# ACCESSO AL CONCORDATO

## Condizioni ostative all'accesso per i contribuenti in Regime Forfettario

Per i forfetari costituiscono **condizioni ostative all'accesso** al concordato le seguenti fattispecie:

- 1. inizio attività nel 2023;
- 2. presenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per debiti contributivi. Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione alla data del 31.12.2023. Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i predetti debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
- 3. non avere presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2021, 2022 o 2023 se ne sussiste l'obbligo;
- 4. essere stati condannati per reati fiscali, false comunicazioni sociali o riciclaggio commessi nel 2021, 2022 e 2023;
- **5. aver aderito per il 2024 al regime forfettario proveniendo dal regime ordinario (contabilità semplificata od ordinaria).**
- **6. L'art. 2, DM 15.7.2024 (contenente la metodologia di elaborazione della proposta per i forfetari) ha altresì stabilito che la proposta non è elaborata per i contribuenti forfetari con ricavi/compensi 2023 superiori a € 85.000. Ciò si traduce in pratica in una causa ostativa all'accesso, ancorché non stabilita dalla norma primaria. Va posta particolare attenzione a tale fattispecie poiché, anche in presenza di ricavi/compensi superiori a € 85.000, il calcolo viene comunque effettuato.**

# CAUSE DI CESSAZIONE DAL CONCORDATO per i contribuenti in Regime Forfettario

Costituiscono **cause di cessazione** del concordato, con effetto dall'anno in cui si verificano, le seguenti situazioni:

- la **modifica dell'attività svolta** nel periodo concordato (2024) rispetto al periodo precedente (2023), ossia qualora alla nuova attività si applichi un **coefficiente di redditività diverso** rispetto a quello utilizzato nel 2023 in quanto la proposta è stata fondata considerando un coefficiente di redditività diverso da quello utilizzato nell'anno concordato;
- la **cessazione** dell'attività (nel 2024);
- il **superamento** del limite di ricavi/compensi di **€ 150.000 (nel 2024)**.

# IMPOSTE SOSTITUTIVE PIU' LEGGERE PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO CHE ADERISCONO AL CPB

L'articolo 31 *bis* del D.Lgs 12/02/2024 n. 13 come modificato dal Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 4 dispone che:

«1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

# RIEPILOGO CASI PRATICI

Fonte: SEAC

REGIME APPLICATO		EFFETTI	NOTE
2023	2024		Riferimento Decreto CPB e circolare Ag. Entrate
Regime forfetario: ricavi/compensi non superiori a € 85.000	Regime forfetario: ricavi/compensi non superiori a € 85.000	CPB efficace per il 2024	
Regime forfetario: inizio attività 2023		Accesso CPB precluso - causa ostativa	Art. 24 comma 1
Regime ordinario: (contabilità semplificata o ordinaria)	Regime forfetario	Accesso CPB precluso - causa ostativa ***caso particolare superamento €100.000 anno 2024***	Art. 11, comma 1, lett. b-ter) Circolare 18/E/2024, § 2.4.3
Regime forfetario: ricavi/compensi non superiori a € 85.000	Regime ordinario: (contabilità semplificata o ordinaria)	Accesso CPB consentito ??? Il Decreto CPB non contempla tale caso tra le cause ostative	La Circolare 18/E/2024 non ha fornito chiarimenti né sull'accesso, né sulla tassa- zione nel 2024
Regime forfetario: ricavi/compensi superiori a € 85.000 ma non a € 100.000	Regime ordinario	Accesso CPB precluso. Il DM "metodologia" prevede che la proposta non sia elaborata	Art. 2, DM 15.7.2024
Regime forfetario: ricavi/compensi superiori a € 100.000 Transita al regime ordinario già dal 2023	Regime ordinario	Accesso al CPB per il 2024-2025 come soggetto ISA poiché già dal 2023 è passato al regime ordinario (in corso d'anno)	La Circolare 18/E/2024 non ha fornito alcun chiarimento

# RIEPILOGO CASI PRATICI

Fonte: SEAC

REGIME APPLICATO		EFFETTI	NOTE Riferimento Decreto CPB e circolare Ag. Entrate
2023	2024		
Regime forfetario	Regime forfetario: ricavi/compensi superiori a € 85.000 ma non a € 100.000	<p>CPB efficace per il 2024</p> <p><b>Tassazione 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sul maggior reddito da CPB con opzione per forfetari (10%-3%)</li> <li>-sul reddito non incrementale con sostitutiva forfetario al netto contributi previdenziali (15%-5%)</li> </ul>	Accesso CPB precluso per il 2025-2026 poiché è stato superato nell'anno precedente il limite di ricavi/ compensi di € 85.000 Art. 2, DM 15.7.2024
Regime forfetario	Regime forfetario: ricavi/compensi superiori a € 100.000 ma non a € 150.000 Transita al regime ordinario già dal 2024	<p>CPB efficace per il 2024</p> <p><b>Tassazione 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sul maggior reddito da CPB con opzione per forfetari (10%-3%)</li> <li>-sul reddito non incrementale dovrebbe essere applicata la tassazione IRPEF</li> </ul>	La Circolare 18/E/2024, Quesito 6.10 ha confermato l'efficacia del CPB e l'opzione sostitutiva per forfetari (10%-3%) ma non ha chiarito la tassazione sulla parte non incrementale
Regime forfetario	Regime forfetario: ricavi/compensi superiori a € 150.000 Transita al regime ordinario già dal 2024	<p>Causa di decadenza</p> <p><b>Tassazione 2024:</b> IRPEF sul reddito effettivo (analiticamente determinato)</p>	Art. 32, lett. b-bis) Circolare 18/E/2024, § 2.4.5
Regime forfetario	Regime forfetario: attività cessata 2024	<p>Causa di decadenza</p> <p><b>Tassazione 2024:</b> sostitutiva da forfetario (15%- 5%) sull'intero reddito</p>	Art. 32, lett. b) Circolare 18/E/2024, § 2.4.1
Regime forfetario: coeff. redditività 40%	Regime forfetario: coeff. redditività 78%	<p>Causa di cessazione dal 2024</p> <p><b>Tassazione 2024:</b> sostitutiva da forfetario (15%- 5%) sull'intero reddito</p>	Art. 32, lett. a) Circolare 18/E/2024, § 2.4.1

# ESEMPIO DI CALCOLO

Fonte: ReFi-Praxim

## MODALITÀ DI TASSAZIONE – CASI PARTICOLARI

### DEDUZIONE INPS PER I FORFETTARI

Per i contribuenti forfettari vige la particolarità per cui i contributi obbligatori risultano deducibili dal reddito d'impresa/lavoro autonomo (e solo per l'eventuale eccedenza sono dedotti dal quadro RP).

Nell'ambito del CPB:

- il reddito proposto viene calcolato sul reddito lordo (rigo LM34 del mod. Redditi PF 2023)
- una volta aderito
  - la flat tax incrementale viene calcolata come differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023 al lordo dei contributi (LM34) - in tal senso l'esempio della CM 18/2024
  - l'imposta sostitutiva viene calcolata sul quest'ultimo reddito, al netto dei contributi previdenziali.

**Esempio** : imprenditore forfettario (non start up) che a quadro LM del mod. Redditi PF 2024 (redditi 2023):

- ha dichiarato ricavi 2023 di €. 50.000 (reddito d'impresa pari a  $40\% \times 60.000 = \text{€} 25.000$ , del quale deduce i contributi previdenziali versati nel 2023 prima di applicare l'imposta sostitutiva del 15%)
- ha aderito al reddito proposto sul 2024 di €. 28.000.

Nel 2024 (dove ha versato €.2.000 di IVS) Applica la seguente tassazione:

- flat tax incrementale:  $10\% \times (28.000 \text{ redd. concordato} - 25.000 \text{ redd. 2023}) = \text{€} 300$
- imposta sostitutiva ordinaria:  $(\text{€} 25.000 \text{ redd. 2023} - 2.000 \text{ IVS}) \times 15\% = \text{€} 3.450$ .

Sul 2024 l'IVS si calcola sul reddito concordato (€ 28.000) o, in via facoltativa, su quello effettivo, se maggiore.

Reddito proposto inferiore al reddito 2023: in tal caso non può operare la flat tax incrementale.

**Esempio** : nell'Esempio , ponendo reddito proposto di €. 24.000, la tassazione varia come segue:

- flat tax incrementale: zero
- imposta sostitutiva ordinaria:  $(\text{€} 24.000 \text{ redd. concord.} - 2.000 \text{ IVS}) \times 15\% = \text{€} 3.300$ .

Si potrà calcolare l'IVS, in via facoltativa, sul reddito effettivo di €. 24.000.

# Casi Particolari

## CONTRIBUENTI C.D. «MINIMI»

Posto che non sono destinatari di una disciplina speciale (come per i forfettari) e considerato che non presentano gli ISA, i contribuenti c.d. «minimi» sono esclusi dal CPB.

N.B. nel caso in cui il contribuente c.d. «minimo» nel corso dell'anno di imposta 2023 dovesse aver superato la soglia dei ricavi pari ad € 45.000, pertanto risulterebbe obbligato a fuoriuscire in corso d'anno, e dovesse aver applicato il regime forfettario (regime naturale) si ritiene che lo stesso, dovendo così applicare il Regime Forfettario per tutto l'anno 2023, possa aderire al CPB, restano ferme tutte le altre condizioni di accesso/decadenza.

# Casi Particolari

## CONTRIBUENTI FORFETTARI E MULTIATTIVITA': AGENTE DI COMMERCIO/FORFETTARIO

	Codice attività	Coefficiente redditività	Valore soglia dei ricavi/compensi	Componenti positivi	Diritto Autore correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo
LM22	461892	62.000 %	85.000	10.000	0	6.200	1
LM23	477700	40.000 %	85.000	10.000	0	4.000	1
LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024					20.927	

# Casi Particolari

## CONTRIBUENTI FORFETTARI E MULTIATTIVITA': AGENTE DI COMMERCIO/FORFETTARIO

	Codice attività	Coefficiente redditività	Valore soglia dei ricavi/compensi	Componenti positivi	Diritto Autore correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo
LM22	461892	62.000 %	85.000	19.000	0	11.780	1
LM23	477700	40.000 %	85.000	1.000	0	400	1
LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024					21.535	

# Casi Particolari

## CONTRIBUENTI FORFETTARI E MULTIATTIVITA': AGENTE DI COMMERCIO/COMMERCIANTE

	Codice attività	Coefficiente redditività	Valore soglia dei ricavi/compensi	Componenti positivi	Diritto Autore correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo
LM22	461892	62.000 %	85.000	1.000	0	620	1
LM23	477700	40.000 %	85.000	19.000	0	7.600	1
LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024					20.317	

**SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE**